Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 28 ottobre 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701.

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti

Ai fini della progettazione e della costruzione di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si procede, anzichè con affidamento in concessione, mediante delega dello Stato agli enti ed istituti indicati dall'articolo 16 della stessa legge, nei casi ed alle condizioni ivi previsti.

Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi del precedente comma può essere compresa, su richiesta dell'ente obbligato, anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche alla ipotesi di cui al precedente comma.

Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

Art. 2.

Spese per l'acquisizione delle aree

Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed

anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

Art. 3.

Termini per la progettazione e per l'appalto concorso

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorchè questo sia successivo.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni. Qualora la proroga non sia concessa o il termine originario o prorogato sia inutilmente decorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche revoca la delega e provvede a delegare, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 16 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale o un altro ente pubblico, a carattere nazionale, specializzato nell'edilizia scolastica, ovvero a disporre l'esecuzione diretta dell'opera.

Art. 4.

Pubblici concorsi per la progettazione

L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a 800 milioni di lire.

Art. 5.

Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori dei programmi di fabbricazione

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in deroga alle norme vigenti, e fatta salva la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici, l'autorizzazione a variare i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione, vigenti od adottati, viene disposta, dopo il giudizio favorevole della commissione provinciale sull'idoneità dell'area, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica e la competente sovrintendenza alle antichità e belle arti.

Qualora le aree siano state indicate da enti diversi dal comune, l'autorizzazione può essere concessa solo su conforme parere dell'amministrazione comunale.

L'autorizzazione di cui ai precedenti comma equivale ad approvazione della variante. Entro quindici giorni dall'autorizzazione il provveditore regionale alle opere pubbliche emette il decreto di vincolo.

Art. 6.

Concessione in corso ed esecuzione diretta

Le norme dei precedenti articoli 1 (secondo e terzo comma), 2, 3, 4 e 5 si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto della entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè all'amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

Art. 7.

Modifica alla procedura degli interventi urgenti

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti comma:

«Per i progetti che comportano una spesa superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Ai contratti per i lavori relativi alle opere, di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, numero 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge ».

Art. 8.

Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali

Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, oltre alle spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione, gravano, entro il limite del 10 per cento di detta quota, le spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 3 di detta legge, diverse da quelle previste dal quinto comma dello stesso articolo, fino a quando la loro competenza resterà limitata all'edilizia scolastica.

Art. 9.

Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obbiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'importo di spesa stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a due miliardi.

Agli effetti del programma quinquennale 1967-71, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo.

Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

Il terzo comma dell'articolo 43 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 10.

Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università

Nelle more della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad adottare provvedimenti d'urgenza per l'aumento delle proprie capacità ricettizie, anche in relazione all'incremento delle iscrizioni previsto per l'anno accademico 1969-70.

A tale scopo, a valere sulle disponibilità di bilancio relative ad assegnazioni per l'edilizia universitaria, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi all'università ed agli istituti di istruzione universitaria fino alla concorrenza di lire 690 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 3.447 milioni per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — CARON — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **702**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Zavarise Manani », con sede in San Bonifacio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Zavarise Manani » di San Bonifacio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1966, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 19 novembre 1905;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Zavarise Manani », con sede in San Bonifacio (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Bonifacio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 novembre 1905.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. **703**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Giacomo Apostolo », con sede in Castelfranco Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giacomo Apostolo » di Castelfranco Veneto, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 maggio 1899 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giacomo Apostolo », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;

due membri eletti dal consiglio comunale di Castelfranco Veneto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 maggio 1899, modificato con regi decreti 2 settembre 1912 e 16 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. **704**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Bolognini », con sede in Seriate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'opera di beneficenza « Luogo Pio Bolognini » con sede in Seriate (Bergamo), ha fra i suoi scopi statutari il funzionamento dell'ospedale Bolognini con poliambulatorio per i mutuati e reparto completo di cure fisiche, ai sensi dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1961;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 28 settembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Bolognini » di Seriate è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali della commissione per l'individuazione, l'inventario dei beni che devono esser trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale «Bolognini », con sede in Seriate (Bergamo), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

a) beni immobili, costituiti da:

1) fabbricato ospedaliero e area accessoria, ubicato in Seriate, via Cesare Battisti n. 8, costituito da mc. 27,194 e individuato dai mappali nn. 1536, 1605, 2896 e 1695 per complessivi mq. 5.166. Dal predetto fabbricato non sono da computare n. 5 (cinque) stanze, un soggiorno e gli annessi servizi, ubicati al primo piano sovrastante la lavanderia e guardaroba; tali vani sono adibiti istituzionalmente a ricovero per persone anziane;

2) fabbricato privato, ubicato in via Italia n. 13 e 15, mc. 700 acquisito dall'ente nella misura di cui all'atto di donazione testamentaria del 22 aprile 1958, registrato a Bergamo al n. 330, vol. n. 260, notaio Leidi Antonio, riconosciuto con atto prefettizio n/207, Div. V, del 22 luglio 1959;

3) fabbricato tipo popolare, con cortile retrostante, accessibile da via Italia, numeri civici 57, 59 e 61, individuato dai mappali 1693/2, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1549 e 1534, acquisito dall'ente con decreto pretorile di trasferimento di proprietà del 14 gennaio 1969;

b) beni mobili costituiti da attrezzature e arredamenti ospedalieri, specificamente elencati nell'allegato al verbale della commissione per l'individuazione e per l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

c) passività, costituite dai seguenti mutui da estinguere:

1) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 28 agosto 1956, nell'importo di lire 12.000.000;

2) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 16 ottobre 1962, nell'importo di lire 80.000.000;

3) Cassa di risparmio delle province lombarde, stipulato in data 11 maggio 1964, nell'importo di lire 80.000.000.

Il medico provinciale di Bergamo, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **705**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Patologia ostetrica e ginecologica;
Neurochirurgia;
Terapia medica sistematica;
Anestesiologia e rianimazione.

Art. 75. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Idrologia:
Saggi e dosaggi farmacologici;
Farmacologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **706**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza con la quale il presidente dell'Istituto sieroterapico milanese « Serafino Belfanti » ha chiesto la modificazione dell'art. 20 dello statuto dell'istituto medesimo;

Visto il regio decreto 19 aprile 1896, con il quale l'Istituto «Serafino Belfanti » è stato eretto in ente morale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1950, registro n. 40 Presidenza, foglio n. 26, con il quale è stato approvato lo statuto dell'istituto predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla seconda sezione nell'adunanza del 3 giugno 1969, numero 556/69;

Visto il verbale dell'assemblea dell'istituto tenutasi il 9 dicembre 1968;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 20 dello statuto dell'ente;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica all'articolo 20 dello statuto dell'Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti »:

Art. 20. — « L'andamento interno dell'istituto è governato da uno speciale regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione. Le eventuali modificazioni di tale regolamento dovranno essere comunicate tempestivamente al Ministero della sanità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **707**.

Riordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere, di cui alla tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di tre anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere saranno modificati per ogni università in conformità al nuovo

ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 122. — CARUSO

Allegato: TABELLA IX

Laurea in lingue e letterature straniere

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo (1); diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 602.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) Glottologia;
6) Storia moderna e contemporanea;
7) Geografia, soprattutto antropica.

Insegnamenti complementari:

Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.

Gli insegnamenti complementari impartiti nella facoltà devono essere resi noti tempestivamente prima dell'inizio dei corsi. Le facoltà possono sceglierli fra tutti gli insegnamenti previsti nell'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di lingue; di lettere e filosofia; di magistero; di giurisprudenza e di scienze politiche.

Fra gli insegnamenti complementari da impartirsi nel corso di laurea in lingue e letterature straniere dovono necessariamente figurare i seguenti:

a) Lingua e letteratura latina;
b) Una materia filosofica;
c) Storia dell'arte;
d) Didattica delle lingue moderne.

Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. Le facoltà determineranno a loro discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e la interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso.

Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.

Tutti gli altri esami sono orali.

L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.

I competenti organi di ciascuna università o istituto universitario possono, con motivate deliberazioni, rendere obbligatoria una o due delle materie complementari.

I competenti organi di cui sopra potranno, inoltre, consentire che lo studente, in luogo dell'insegnamento della seconda disciplina (triennale) potrà seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale.

Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

---

(1) Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 1062 e legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **708.**

Modificazione allo statuto del Museo storico della guardia di finanza, con sede in Roma.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene modificato l'articolo 4 dello statuto del Museo storico della guardia di finanza, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1969, n. **709.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'opera diocesana « Charitas Christi », con sede in Potenza.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'opera diocesana «Charitas Christi», con sede in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **710.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000.000 disposto dalla signora Brambilla Lidia Maria vedova Carraro, con testamento olografo del 16 aprile 1963, depositato e pubblicato con verbale in data 25 settembre 1968, n. 109421 di repertorio a rogito notar dott. Guido Saya in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 124. — CARUSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 58-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 58-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Carrara Giuseppe, con sede in Verona, via Accoliti n. 2.

(9837)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 63-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 63-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Antoniazzi Virginia, con sede in Verona, via S. Maria in Organo n. 7.

(9838)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 23-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 23-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Zeme Teresio, con sede in Torreberetti (Pavia), frazione Castellazzo.

(9841)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Porta Carlo, con sede in Voghera (Pavia), via V. Emanuele, n. 1.

(9842)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-RO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-RO », a suo tempo assegnato alla ditta Galluppo Tripoli, con sede in Adria (Rovigo), via V. Emanuele, n. 124.

(9852)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-RO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-RO », a suo tempo assegnato alla ditta Selvi Nettuno, con sede in Badia Polesine (Rovigo), via S. Alberto, n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Rovigo.

(9851)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Monteponi & Montevecchio, con sede in Torino, via Vittorio Pisani, n. 19.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(9853)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 138-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tredici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 138-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Marchisio Napoleone, con sede in Torino, via Parma, n. 29.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(9857)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 370-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393 si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 370-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Spanevello Aurelio, con sede in Vicenza, via M. Pria Forà, n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9861)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 122-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 122-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Gabelli & Falzoni, con sede in Gallarate (Varese), via Custodi, n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(9862)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Segonzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Segonzano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9999)

Autorizzazione al comune di Nanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Nanno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10000)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.495.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10001)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Enemonzo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10002)

Autorizzazione al comune di Palomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Palomonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10003)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.917.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10004)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10006)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Micigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10007)

Autorizzazione al comune di Campagnano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Campagnano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.855.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10005)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.036.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10008)

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Fara Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.225.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10009)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.696.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10010)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.225.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10011)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.247.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10012)

Autorizzazione al comune di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di San Salvatore Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.190.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10013)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.986.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10014)

Autorizzazione al comune di San Giorgio la Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di San Giorgio la Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.416.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10015)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.349.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10016)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.776.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10017)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.086.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10018)

Autorizzazione al comune di Velo Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Velo Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.071.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10019)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.887.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10020)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.137.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10021)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Caprino Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.706.499, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10022)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10023)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.061.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10024)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.182.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10025)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.919.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.576.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10027)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Unione », con sede in Mesagne

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, il sig. Domenico Gioia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Unione », con sede in Mesagne (Brindisi), sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Vincenzo Refolo, deceduto.

(9925)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.A.S. - Cooperativa edilizia addetti spettacolo », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1969, l'avv. Adriano Di Carlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.A.S. - Cooperativa edilizia addetti spettacolo », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Antonio Gatto, dimissionario.

(9926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 Mod. 241 D.P. — Data 6 marzo 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: De Sio Cesari Ettore e De Sio Cesari Arturo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 ottobre 1969

(9636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 27 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,50	625,15	625,50	625,44	625,20	626,50	625,55	625,44	626,50	625,25
$ Can.	581,80	580,45	580,50	581,20	580,90	581,80	581,45	581,20	581,80	581,50
Fr Sv.	145,61	145,08	144,98	145,095	145,10	145,61	145,09	145,095	145,61	145 —
Kr D.	83,35	83,10	83,15	83,205	83,20	83,33	83,22	83,205	83,33	83,30
Kr N.	87,62	87,40	87,48	87,475	87,50	87,62	87,45	87,475	87,62	87,50
Kr Sv.	121,29	121,15	121,10	121,18	121,10	121,29	121,12	121,18	121,29	121,25
Fol.	174,42	174,30	174,20	174,07	174,10	174,42	174,05	174,07	174,42	174,05
Fr B	12,56	12,60	12,6050	12,6065	12,585	12,56	12,6075	12,6065	12,56	12,57
Franco francese	112,18	112,15	112,10	112,04	111,97	112,18	112,14	112,04	112,18	112 —
Lst	1498,10	1497,30	1498,60	1498 —	1497,50	1498,10	1498,30	1498 —	1498,10	1496,95
Dm. occ.	170,76	169,40	169,60	169,48	169,30	169,95	169,50	169,48	170,50	169,35
Scell. Austr.	24,28	24,25	24,18	24,19	24,20	24,28	24,21	24,19	24,28	24,28
Escudo Port.	22,04	21,95	22,02	22 —	21,90	22,04	22 —	22 —	22,04	22,04
Peseta Sp.	8,95	8,90	8,97	8,9330	8,95	8,95	8,95	8,9330	8,95	8,95

Media dei titoli del 27 ottobre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
» 5 % (Ricostruzione)	91,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,025
» 5 % (Città di Trieste)	91,625
» 5 % (Beni Esteri)	89,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,925
» » » » 1968-83	99,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,495
1 Dollaro canadese	581,325
1 Franco svizzero	145,092
1 Corona danese	83,212
1 Corona norvegese	87,462
1 Corona svedese	121,15
1 Fiorino olandese	174,06
1 Franco belga	12,607
1 Franco francese	112,09
1 Lira sterlina	1498,15
1 Marco germanico	169,49
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	22 —
1 Peseta Sp.	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili ventisette posti, dei quali — accantonatine tre per l'eventuale aumento, ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decimo dei posti del pubblico concorso indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1969) — ventiquattro possono essere messi a nuovo pubblico concorso;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri tredici posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166 recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentasette posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7), lettera *g*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato,

per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi. che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato, con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini gia deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se. fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*) del precedente art. 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini è modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dalle data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 13) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale in lingua italiana di cui allo art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) diritto privato;

3) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

4) legislazione speciale amministrativa;

5) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

6) diritto del lavoro;

7) diritto tributario;
8) diritto ecclesiastico;
9) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII) e procedura penale (libri I, II e III);
10) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, C.E.C.A., E.U.R.A.T.O.M., C.E.E.);
11) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;
12) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
13) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4) è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento del l'amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

b) pubblica sicurezza:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale:

testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; legge 17 febbraio 1968, n. 108, sull'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica:

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2) del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con lo art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-Dm-104-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I profughi disoccupati e gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, *se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art.* 19 *della legge* 2 *aprile* 1968, *n.* 482, *debbono produrre in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.*

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione, dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare, il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 18 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di terza classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	83.745
indennità integrativa speciale	»	20.389
assegno integrativo mensile non pensionabile	»	7.084
Totale netto mensile	L.	111.218

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazioni a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, acc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1969
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 244

(9904)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.